

~~“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Belluno autorizzata con provv. prot. n. 487 del 23/01/1995 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Belluno.”~~

NUOVI IMPIANTI SPORTIVI SRL
a socio unico

Sede legale VIA DENDROFORI 4/6 - LAMBIOI - BELLUNO BL
Codice Fiscale , P. IVA, registro imprese di Belluno n° 00766020259
Iscritta al R.E.A. di BELLUNO al n. 70400
Soggetta a Direzione e Coordinamento del Comune di Belluno

Relazione del Collegio Sindacale
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 2429 2° comma del codice civile
sul Bilancio al 31/5/2012

All'Assemblea dei soci della Nuovi Impianti Sportivi SRL a socio unico

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 maggio 2012, a far data dall'assunzione dell'incarico avvenuta il 30.12.2011 ed in continuità con il precedente organo di controllo, la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed ha comportato sia lo svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 2403 e seguenti del codice civile che la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

Il Collegio sindacale ha ricevuto copia definitiva del progetto di bilancio in data 16 luglio 2012 più precisamente ha ricevuto un prospetto di riclassificazione dei conti al 31.5.2012 contrapposta a identica riclassificazione al 31.5.2011 e una bozza di nota integrativa, ma non il bilancio in formato CEE. Detti documenti sono stati rilasciati dall'Amministratore Unico al Collegio Sindacale addirittura in data successiva alla comunicazione di convocazione dell'assemblea, spedita in data 9 luglio 2012 e a due giorni dalla data fissata per l'assemblea stessa. Il Collegio denuncia la totale inosservanza dei contenuti dei commi 1° e 3° dell'art. 2429 del codice civile che prevedono: a) la comunicazione del bilancio da parte dell'Organo Amministrativo al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea; b) il deposito del fascicolo del bilancio presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea affinché i soci ne possano prendere visione.

Avendo tra l'altro svolto nelle ultime settimane attività di verifica e controllo legale dei conti, il Collegio Sindacale osserva che ad ogni accesso è stata esibita una situazione contabile diversa e significativamente mutata rispetto a quella analizzata nel corso dell'accesso precedente; ogni situazione contabile analizzata è risultata provvisoria perché priva di alcune scritture definitive di assestamento; ad ogni accesso sono stati riscontrati errori, segnalati dal Collegio Sindacale all'ufficio amministrativo e non sempre prontamente corretti. Il 14 luglio 2012, l'Amministratore Unico ha rilasciato al Collegio Sindacale un prospetto di riclassificazione dei conti ed una bozza di nota integrativa, portante l'ennesimo

diverso risultato economico rispetto alle situazioni precedentemente visionate. Nella nota Integrativa l'Amministratore Unico ha riferito di avere valutato le voci di bilancio in continuità con i bilanci precedenti e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nella nota Integrativa ricevuta, da ultimo, il 16 luglio 2012 l'Amministratore Unico scrive di avere utilizzato i criteri di valutazione di liquidazione di cui al Principio Contabile O.I.C. n. 5.

A questo punto lo sconcerto del Collegio Sindacale è completo. A due giorni dall'assemblea per l'approvazione del bilancio è stato rilasciato al Collegio Sindacale un elaborato di bilancio, sostanzialmente identico a quello di due giorni prima sotto il profilo strettamente numerico con riferimento a stato patrimoniale e conto economico, che invoca tuttavia principi di redazione con criteri del tutto diversi e che rispondono a logiche completamente opposte. Come è possibile che un bilancio redatto con criteri di funzionamento possa essere identico a un bilancio che si fonda su criteri valutativi coerenti con una diversa destinazione del patrimonio sociale, individuabili nei presumibili valori di realizzo per le attività e nei valori di estinzione per le passività?

Il Collegio Sindacale ritiene che:

- Il mancato rilascio del fascicolo completo del bilancio nei termini di legge, soprattutto in assenza di un ufficio amministrativo di estrema efficienza e comprovata costante affidabilità;
- Il continuo mutamento delle situazioni contabili esibite che ha reso inutilmente lungo e complesso il lavoro di verifica dei conti, i quali hanno dovuto essere costantemente e continuamente riconciliati di volta in volta;
- l'aver rilasciato il 14 luglio una sorta di piano dei conti ed una nota integrativa compilati sulla scorta dei principi di funzionamento in prospettiva di continuazione dell'attività e il 16 luglio un piano dei conti, sostanzialmente identico, ma sulla scorta di principi di liquidazione "perché non ricorrono più le condizioni di continuità aziendale" comportamento che di fatto ha vanificato i controlli precedentemente eseguiti con riferimento ad una ipotesi di bilancio di funzionamento;

siano circostanze che rappresentano limitazioni significative allo svolgimento delle procedure di controllo ritenute necessarie, con effetti rilevanti e pervasivi sul bilancio nel suo complesso.

La presente relazione si compone, quindi, di due parti: la prima nella quale viene espresso il giudizio professionale sul bilancio di esercizio relativamente alla funzione di revisione legale dei conti e la seconda nella quale viene riportata l'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile.

Parte I - Relazione della revisione legale dei conti

1. Abbiamo tentato di svolgere la revisione legale del bilancio della società Nuovi Impianti Sportivi Srl a socio unico (di seguito per brevità indicata N.I.S. srl) al 31 maggio 2012 lavorando, in assenza di documenti completi e dei tempi di rito, su situazioni contabili in evoluzione. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Amministratore Unico della N.I.S. srl. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.
2. Il nostro esame, ad eccezione di quanto indicato nel paragrafo 3) è stato condotto secondo gli statuti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia vizioso da errori significativi e se risulta, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Amministratore Unico. Riteniamo che il lavoro svolto sino ad un certo punto sia poi stato pregiudicato dalle affermazioni dell'ultima ora contenute nella bozza di nota integrativa rilasciata al Collegio Sindacale il 16 luglio 2012, la quale stravolge in modo radicale la base di tutte le nostre precedenti considerazioni elaborate con riferimento ai criteri di continuità. E' pertanto venuta meno ogni ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale. Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla relazione espressa da altro Collegio Sindacale emessa in data 11.11.2011.
3. Rileviamo quanto segue:
 - 3.1. Limitazioni: come già in precedenza evidenziato, l'Amministratore non ha rispettato i termini di cui all'art. 2429 del codice civile, conseguentemente è risultata particolarmente gravosa l'attività di revisione, basata su situazioni contabili in continua evoluzione. Alla data della presente relazione, inoltre, non abbiamo ottenuto risposta alle richieste di conferma di dati e di informazioni di fine esercizio da parte di una banca con cui la società intrattiene rapporti finanziari. Così come non abbiamo ottenuto risposta dai clienti, né dai legali. Alcune voci di bilancio quali ratei, risonci e conti d'ordine non hanno potuto essere oggetto di approfondita revisione in quanto non ci è stata fornita la documentazione richiesta.
 - 3.2. Nota Integrativa: con riferimento all'informativa di bilancio, importante per la comprensione dello stesso da parte degli utilizzatori, riteniamo vi siano omissioni, irregolarità e incompletezze tali da essere pervasive e fuorvianti ai fini di una corretta informativa ai destinatari del bilancio. Riteniamo opportuno rilevare gli elementi di maggiore importanza:

"Attività svolte": il capoverso è composto da una serie di enunciazioni di eventi, privi di nesso logico, quali per esempio la supposta straordinarietà della mancanza di precipitazioni nevose, le manutenzioni degli impianti, la riduzione del capitale sociale, la necessità di vendere la società, le dimissioni del precedente amministratore unico. Per correttezza di informazione, su quest'ultimo punto, si precisa che il Sig. Pio Paolo Benvegnù non ha rassegnato le proprie dimissioni ma è cessato per scadenza del suo mandato. Inoltre, a prescindere dalle affermazioni di presunta riduzione dei costi di gestione, che in realtà al netto delle svalutazioni sono sostanzialmente allineati con riferimento ai costi della produzione o raddoppiati con riferimento agli interessi passivi rispetto all'anno precedente, si sottolinea l'errato riferimento ad una lettera inviata dal precedente Presidente del Collegio Sindacale in data 11 gennaio 2012, ossia quando il nuovo Collegio Sindacale era già insediato.

"Deroghe" - pag. 3 n.l.: a prescindere dalla correttezza dell'utilizzo dei criteri di liquidazione per il bilancio di una società a tutt'oggi operativa ed in pieno esercizio di attività, una volta che l'Amministratore Unico ha enunciato di voler redigere il bilancio secondo criteri di liquidazione ha l'obbligo di attenersi alla loro applicazione. Non si tratta più, quindi, di fare riferimento a deroghe ma a corretti principi contabili. Conseguentemente ci si devono aspettare delle considerazioni specifiche in ordine alla destinazione dell'attivo e del passivo, che acquistano un significato e finalità diversi rispetto alle medesime poste contabili in condizione di funzionamento. Di fatto riscontriamo solo alcune svalutazioni definite come deroghe, quando il Principio Contabile O.I.C. n. 5 prevede una valorizzazione dell'attivo secondo criteri di realizzo e delle passività a valore di estinzione dei debiti.

"Prospetti delle movimentazioni delle immobilizzazioni": diverse tabelle di riconciliazione del saldo dell'esercizio precedente e del saldo attuale, come previsto dall'art. 2427 c.c., contengono errori di calcolo e la mancanza di alcune informazioni necessarie, come le cessioni dell'esercizio al netto dei giroconti dei fondi ammortamento. Per la rilevanza dell'importo facciamo riferimento alle immobilizzazioni in corso - voce B.1.6 svalutate in conto economico per €. 217.772 e nella tabella iscritte per €. 167.772, pari al saldo dell'esercizio precedente. Permangono inoltre delle squadrature significative, già segnate alla direzione, rispetto al libro dei cespiti.

"Patrimonio netto e fondi rischi": l'Amministratore Unico ha iscritto, nella voce B) fra i Fondi per rischi ed oneri, la variazione di €. 95.954,76 consistente nella perdita in corso di formazione al 28.2.2012, coperta mediante riduzione del capitale sociale con l'assemblea straordinaria a rogito del notaio Chiarelli in data 20 marzo 2012. Non è esplicitata la ragione di questa scelta, ma se l'Amministratore ha inteso applicare il Principio Contabile O.I.C. n. 19, si fa presente che nel principio stesso non vi è traccia di fondi per copertura perdite in corso di formazione, se non per perdite

di società partecipate. Ritiene il Collegio che la collocazione corretta della perdita in corso di formazione, già coperta, trovi naturale collocazione nel Patrimonio Netto, ai sensi del Principio Contabile O.I.C. n. 28, il quale testualmente recita: "...per il principio della rappresentazione veritiera e corretta, è necessario fornire una esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute come segue: in ossequio all'art. 2423 ter, comma 3, ... è utile aggiungere una voce specifica; conseguentemente nel caso di copertura della perdita, nello stato patrimoniale si ha:

<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio:</i>	.
Perdita dell'esercizio	(10)
Copertura parziale	4
Perdita residua	(6)

La scelta dell'Amministratore comporta l'errata rappresentazione sia del Patrimonio Netto che del Fondo Rischi.

Si conclude rilevando come manchino dettagliate informazioni sulla imposizione fiscale, sui rapporti con parti correlate, sulla postergazione dei finanziamenti da parte del socio e sui rapporti con l'Ente a cui la società è soggetta a direzione e coordinamento.

3.3. Osservazioni

Immoblizzazioni in corso - Progetto Abitare Il Nevegal: per ben rappresentare la situazione della società sono doverose alcune premesse. La N.I.S. srl a seguito della intervenuta operazione di scissione, perfezionatasi a far data dal 1 giugno 2011, è oggi proprietaria degli impianti di risalita localizzati in Nevegal e, l'attività da essa svolta è, quindi, esclusivamente quella di gestione dei predetti impianti. Sulla base di questa considerazione e nel rispetto dell'art. 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010 successivamente modificato e convertito in legge, il Comune di Belluno, entro il termine del 31 dicembre 2011, successivamente prorogato e non ancora scaduto, avrebbe dovuto procedere alla dismissione della partecipazione in questa società. Il Comune di Belluno, al fine di valorizzare al meglio questa partecipazione e quindi di poterla immettere sul mercato alle migliori condizioni economiche, ha avviato un piano di complessiva riqualificazione della società ricomprendendo in questa iniziativa anche il più ampio progetto di rilancio dell'area del Nevegal denominato "Abitare Il Nevegal". Con detto progetto il Comune di Belluno si proponeva "di realizzare in Nevegal un nuovo polo insediativo di eccellenza, anche per la presenza di una scuola di alto livello in grado di garantire una formazione nel settore dell'ospitalità, certificata, sul piano accademico e delle qualità, dalla nota EHL Ecole Hôtelière di Losanna (Svizzera). L'attivazione di un polo di tale portata permetterebbe la garanzia di attività sul colle del Nevegal per tutte le stagioni

dell'anno, le quali non sarebbero più dipendenti dagli eventi atmosferici come attualmente." Quanto riportato nel virgolettato è espressamente riportato nelle delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2010 con la quale il socio ha deliberato di affidare alla N.I.S. il ruolo "di soggetto operativo, per conto del Comune di Belluno". In virtù di ciò con successive deliberazioni assembleari (16 febbraio 2010, 10 maggio 2010, 21 febbraio 2011, 5 aprile 2011 che qui si intendono per intero richiamate) ha dato mandato all'Amministratore unico affinché fossero realizzati tutti i necessari interventi di revisione periodica obbligatoria degli impianti di risalita nonché la realizzazione di nuovi impianti atti a favorire l'esercizio anche durante i mesi estivi. Ancora per quanto riguarda il "Progetto Abitare il Nevegal" si evidenzia la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20.3.2012 con la quale il socio delibera di: "1) Condividere l'iniziativa denominata "Abitare il Nevegal" finalizzata allo sviluppo del comprensorio del Nevegal, 2) di aderire alla procedura di attivazione dell'Accordo di Programma ex art. 32 L.R. 29.11.2011 n. 35 per l'attuazione del progetto "Abitare il Nevegal" che sarà avviata dalla Regione Veneto. Ciò per evidenziare lo stato di fatto e d'avanzamento del progetto "Abitare il Nevegal". Richiamiamo quindi l'attenzione sulle motivazioni adottate dall'Amministratore in nota integrativa a sostegno della scelta di svalutare il progetto "Abitare il Nevegal": la società, come sopra spiegato, è stata individuata dal socio stesso come ente attuatore del progetto. Il Collegio Sindacale suggerisce di valutare in termini dubitativi anche l'affermazione dell'Amministratore Unico che il bando di gara per la cessione delle quote societarie avrebbe obbligato la società a cedere il progetto a costo zero. Tale circostanza, negli intendimenti dell'estensore del bilancio, dovrebbe comprovare la mancanza di valore e la conseguente svalutazione. In realtà, posto che il bando di gara fa riferimento alla cessione delle quote sociali, ovvero a operazione comportante il mutamento della compagine societaria, il nuovo socio acquisisce così l'azienda nella sua universalità, comprensiva pertanto di beni, contratti e rapporti giuridici in corso. In tale contesto il Comune di Belluno ha stabilito di riservare a sé stesso la gestione del progetto "Abitare il Nevegal", compreso nel patrimonio aziendale della NIS, stabilendo che il futuro acquirente non avrebbe potuto pretendere alcunché a tale titolo. Il Comune, infatti, ha già sostenuto il costo del progetto attraverso la sua società partecipata; riacquistandolo dal nuovo socio a fronte di un corrispettivo si sarebbe verificata una ipotesi di doppia spesa per il medesimo progetto. Pertanto, ogni considerazione in relazione al costo zero in caso di cessione, va riferita ad un contesto di determinazione del corrispettivo e non di intrinseco valore o disvalore del progetto considerato.

Manutenzione Impianti di risalita: L'Amministratore Unico ha ritenuto di imputare interamente a costo, la relativa posta, sia con riferimento agli importi sostenuti nel

precedente esercizio e capitalizzati che con riferimento ai costi sostenuti nell'esercizio. I costi di cui stiamo parlando sono stati sostanzialmente sostenuti a carico di impianti di risalita totalmente ammortizzati ma ancora in uso. Se il concetto di ammortamento rappresenta la ripartizione del costo del cespite fra gli esercizi della sua stimata vita utile, significa che a fine ammortamento non dovrebbe essere più suscettibile di impiego. Tuttavia se il bene viene ancora usato, significa che le manutenzioni operate hanno ripristinato la vita utile dei cespiti e un aumento tangibile di produttività degli stessi comprovato dai ricavi rinvenuti dal loro impiego nella normale attività d'impresa. Il Principio Contabile O.I.C. n. 16 in circostanze come queste suggerisce la capitalizzazione e il successivo ammortamento.

Continuità aziendale: l'ultimo progetto di bilancio evidenzia una perdita di €. 806.150 che azzerava totalmente il patrimonio netto. Nella nota integrativa l'Amministratore Unico fa riferimento alla liquidazione della società, ma non illustra compiutamente alcun progetto o piano economico che possa indurre a ritenere ragionevoli i presupposti di una felice conclusione della liquidazione stessa, che non sfoci in conclamata insolvenza e magari persino in una procedura concorsuale. Eppure l'assemblea è stata convocata in parte ordinaria per l'approvazione del bilancio e in parte straordinaria per azzeramento del patrimonio netto e provvedimenti ex articolo 2484, comma 4, del codice civile: in una situazione così importante e topica per il futuro della società l'Amministratore Unico non ha ritenuto di spiegare nulla in nota integrativa e non ha ritenuto opportuno meglio illustrare questo così importante bilancio con una propria relazione.

4. In ragione di quanto descritto nella prima parte della nostra relazione e di quanto indicato nel precedente paragrafo 3) e relativi sottopunti il Collegio Sindacale conclude evidenziando che le significative limitazioni alle procedure di controllo sinora descritte inducono il Collegio stesso, suo malgrado, a pronunciarsi per l'impossibilità di esprimere un giudizio.

Parte II – Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, 2° comma del codice civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.5.2012 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Del nostro operato vi diamo atto con quanto segue.

- Abbiamo partecipato alle riunioni assembleari svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Dobbiamo tuttavia segnalare che in

occasione di pubblica assemblea del 27 giugno 2012, in una sede non istituzionale, il socio ha illustrato alla cittadinanza i dati del bilancio al 31 maggio 2012, bilancio in effetti a quella data non ancora neppure predisposto in bozza, né tantomeno sottoposto al nostro esame. Nell'occasione, sono stati presentati dati di presunta perdita del patrimonio netto, di deficit patrimoniale e di possibile soluzione concordataria della liquidazione sociale: non vi è dubbio che le incaute esternazioni del socio abbiano generato un clima di preoccupazione tra i creditori della società, tanto è vero che nei giorni successivi numerosi sono stati i fornitori che hanno chiesto notizie a riguardo. Per non tacere del fatto che l'aver descritto la società come ad un passo dal fallimento non può certamente contribuire al mantenimento del valore di mercato; una cosa è vendere una società in bonis, cosa diversa vendere una società decotta.

- Abbiamo ottenuto dall'Amministratore Unico, in occasione delle verifiche periodiche e delle riunioni del Collegio Sindacale tenute presso la sede sociale, alcune informazioni sull'attività svolta dalla società. Tuttavia, con particolare riferimento alle vicende più importanti per la società, collegate alla sua dismissione deliberata dal Consiglio Comunale di Belluno il 10 gennaio 2012, l'Amministratore Unico non è stato né tempestivo né trasparente nella comunicazione col Collegio Sindacale. Tanto è vero che il Collegio si è visto costretto a numerosi solleciti sul punto, non ricevendo comunque il riscontro sperato. Si ritiene peraltro doveroso richiamare l'attenzione sulla circostanza che, quanto meno in una occasione, in data successiva alla chiusura dell'esercizio, nel mese di giugno, l'Organo Amministrativo ha permesso al socio iniziative gestionali non pertinenti al suo ruolo. Si intende fare riferimento alla gestione dei rapporti con le maestranze e alla mancata apertura degli impianti nel primo fine settimana di bel tempo della stagione estiva. Fatti che sono stati ampiamente divulgati e commentati dalla stampa locale.
- Si precisa che l'Amministratore Unico non ha rilasciato al Collegio Sindacale la propria lettera di attestazione.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo della società e, a tale riguardo, riteniamo che sia la struttura organizzativa che amministrativa debbano essere riviste in un'ottica di miglioramento e ottimizzazione della gestione, anche in riferimento a futuri scenari di liquidazione.
- Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali. A tale riguardo riferiamo che l'ufficio non è completamente affidabile.
- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile, né esposti da parte di terzi.

- Nel corso dell'esercizio Il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere in occasione dell'assemblea straordinaria del 20 marzo 2012 per la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 bis del codice civile.
- Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiedere specifica menzione nella presente relazione oltre a quelli già descritti nei paragrafi precedenti.

Conclusioni

In considerazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, come già evidenziato nella prima parte della relazione e di quanto precede, invitiamo l'assemblea a tener conto delle nostre osservazioni nell'approvazione del bilancio al 31.5.2012.


Belluno, 17 luglio 2012

IL COLLEGIO SINDACALE

Rag. Paola Sponga

D.ssa Elana Pasotti

Dott. Matteo Merlin



"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese"